



**Repubblica italiana**

del. n. 95/2017/PRSE

**La Corte dei conti**

**In**

**Sezione regionale di controllo**

**per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2017

composta dai Magistrati:


Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo Referendario
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con



Prot. n. 11875 del 12/05/2017/A) 181

deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;


VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148-*bis* del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le deliberazioni del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR, e del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INPR, con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo*", rispettivamente, per gli anni 2016 e 2017;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014*";



VISTA la deliberazione del 17 luglio 2015, n. 200, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2014 al 31 ottobre 2015, termine successivamente prorogato al 30 novembre 2015, con deliberazione del 5 novembre 2015, n. 280;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita, da ultimo, con decreto del Presidente del 9 marzo 2017, n. 2/2017;

VISTA la deliberazione n. 53/2015/INPR, adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 16 aprile 2015, con la quale sono stati individuati gli aspetti gestionali di particolare rilevanza, in base ai quali operare una selezione di priorità nell'attività di controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2014** della **Provincia dell'AQUILA** acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 30 novembre 2015, protocollo n. 3801;

VISTA l'ordinanza del 5 maggio 2017, n. 26/2017, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

### FATTO E DIRITTO

L'articolo 148-*bis* del TUEL ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a



determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione può adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque la carenza delle risorse finanziarie necessarie.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza 5 aprile 2013, n. 60), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005, e l'articolo 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, con riferimento agli esiti, su un piano distinto rispetto al controllo, di natura collaborativa, sulla gestione amministrativa. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (articoli 81, 119 e 120 della Costituzione).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30



della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*), attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-*bis*, comma 3, del TUEL, l'esercizio di siffatta funzione del controllo sui bilanci consente di segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.




Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2014 della Provincia dell'Aquila, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi problematiche e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia, dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione emergono le seguenti irregolarità/criticità:

1. approvazione del rendiconto 2014, con deliberazione consiliare del 16 giugno 2015, n. 28, oltre il termine fissato per la relativa presentazione (30 aprile 2015). Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata dalla Sezione con deliberazione n. 258/2015/VSGF del 7 ottobre 2015 (questionario al rendiconto 2013);

2. presenza di residui attivi e passivi antecedenti l'annualità 2010. Nello specifico i residui attivi ultra-quinquennali ammontano a euro 12.698.120,22 (il 15% del totale dei residui attivi), di cui € 2.067.564,91 di parte corrente ed euro 10.607.205,44 di parte capitale; i residui passivi ultra-quinquennali ammontano a euro 35.517.847,34 (il 23,54% del totale dei residui passivi), di cui euro 7.822.442,89 di parte corrente ed euro 23.238.443,47 di parte capitale. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata con deliberazioni n. 258/2015/VSGF del 7 ottobre 2015 (questionario al rendiconto 2013). La Sezione torna a sottolineare che la vetustà dei residui attivi e la loro rilevanza, sono considerate importanti criticità in quanto sollevano forti dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle partite conservate nella parte residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione ma soprattutto, ed a questo l'aspetto che preme maggiormente sottolineare, perché comportano un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'Ente negli esercizi successivi;
3. riconoscimento e finanziamento, nel corso del 2014, di debiti fuori bilancio per euro 723.375,76, di cui euro 666.725,00 di parte corrente ed euro 56.650,76 di parte capitale. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata con deliberazione n. 258/2015/VSGF del 7 ottobre 2015 (questionario al rendiconto 2013). La Sezione sottolinea che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, quali quelle riscontrate nella Provincia dell'Aquila, è presumibile che gran parte dei debiti



fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda, nuovamente, all'Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 289/2002, gli atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti;

4. l'Ente, nel corso del 2014, ha subito procedimenti di esecuzione forzata per una somma pari complessivamente allo 0,25% delle entrate correnti. Si precisa che dal Conto del Tesoriere risultano pagamenti per esecuzione forzata, pari ad euro 117.491,67, non ancora regolarizzati dall'Ente. Quest'ultimo intende finanziare tale importo, relativo al riconoscimento di debiti fuori bilancio, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
5. l'Ente non ha provveduto, ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 66/2014, ad individuare nel prospetto allegato al rendiconto 2014, i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002;
6. l'Ente non ha provveduto alla verifica degli effettivi fabbisogni di personale ed alla conseguente rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
7. l'Ente non ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze e non ha adottato il piano



triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006. Dall'esame del questionario (cfr. tabella 6.9, pagina 51) emerge, inoltre, che la Provincia dell'Aquila, nel corso del 2014, ha effettuato nuove assunzioni di personale;

8. l'Ente non ha verificato l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001;
9. peggioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato del precedente esercizio. L'Organo di revisione, al riguardo, precisa che tale peggioramento è determinato da "*debiti fuori bilancio*";
10. mancata coincidenza del totale dei crediti al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui attivi, risultante al prospetto dell'anzianità dei residui. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata con deliberazione n. 258/2015/VSGF del 7 ottobre 2015 (questionario al rendiconto 2013);
11. mancata coincidenza del totale dei debiti di funzionamento al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui passivi del titolo I, risultante al prospetto dell'anzianità dei residui. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata con deliberazione n. 258/2015/VSGF del 7 ottobre 2015 (questionario al rendiconto 2013);
12. mancata trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sulle osservazioni al questionario al rendiconto 2013, formulate con deliberazione del 7 ottobre 2015, n. 258/2015/VSGF.



**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo



**RITIENE**

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'articolo 148-*bis* del TUEL, sul rendiconto 2014 della Provincia dell'Aquila, con prescrizioni, avendo accertato la presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate;

**DELIBERA**

di richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della presente, precisando che, ove persistesse il mancato riscontro alle osservazioni di questa Corte, la Sezione valuterà la necessità di convocare l'Ente;

**ORDINA**

- all'Ente, in relazione alle criticità sopra segnalate, di porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- all'Organo di revisione di vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e all'Organo di revisione della Provincia dell'Aquila.



Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2017.

L'Estensore  
Antonio DANDOLO



Il Presidente  
Antonio FRITTELLA



Depositata in Segreteria il **11 MAG. 2017**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

